

N. [REDACTED] REG.PROV.CAU.  
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Tommaso D'Aquino 47;

**contro**

[REDACTED], rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,**

- a) verbale della prova orale dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato tenutasi il 30 gennaio 2013;
- b) verbale della prova orale nella parte in cui sono omesse le motivazioni inerenti le valutazioni delle domande;



Ritenuto pertanto sussistente sia il fumus boni juris che il periculum in mora;

Ritenuto di doversi accogliere l'istanza cautelare di sospensiva con onere per l'amministrazione di rinnovare l'esame orale del ricorrente, con commissione in diversa composizione e con estrazione, a cura del candidato, delle domande per l'esame orale. A tal proposito fissa un termine per l'esame orale del candidato pari a giorni 90 decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)